

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1960

Revisione della tabella C allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta di medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 16 giugno 1939, n. 1045, venne, fra l'altro, fissata la scorta dei medicinali e presidi vari di cui dovevano essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio (non aventi il medico a bordo).

Essendo intercorso ormai un ventennio dall'emanazione delle suddette norme e tenuto conto che in tale periodo notevoli sono stati i progressi scientifici conseguiti nel settore dei ritrovamenti medicamentosi, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento della tabella in parola.

Si è pertanto provveduto, sentito anche il parere della Commissione centrale per la

igiene degli equipaggi, a predisporre l'unito disegno di legge col quale la tabella in esame viene completata dei principali medicinali entrati nell'uso pratico in questi ultimi anni e che possono trovare impiego a bordo delle navi in navigazione.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, prevedere apposita delega agli Organi esecutivi dei futuri provvedimenti di aggiornamento della tabella in parola, tenuto conto dei progressi che vengono continuamente conseguiti nel settore dei ritrovamenti medicamentosi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella C allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, è modificata con l'aggiunta delle seguenti voci:

PRIMO COMPARTIMENTO

Medicinali di uso interno

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
33	Sulfamidici per forme intestinali	N° 80 compresse da gr. 0,50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico delle vie intestinali. Indicato per tutte le forme di infezione nelle vie intestinali con diarrea. Per il trattamento e la durata del trattamento attenersi alle istruzioni contenute nei foglietti illustrativi preparati dalle ditte. Si consiglia comunque in linea generale di somministrare 1-2 compresse ogni quattro ore, dimezzando la dose dopo il quinto giorno e sospendendo al decimo giorno il trattamento. Somministrare le compresse a stomaco preferibilmente pieno, associando eventualmente acqua bicarbonata.
34	Sulfamidici per forme polmonari	N° 80 compresse da gr. 0,50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico delle vie respiratorie. Indicato per tutte le forme febbrili dell'apparato respiratorio (tonsillite, tracheite, bronchite, polmonite). Per il trattamento vedere voce precedente.
35	Vitamina B (complesso)	N° 100 compresse tipo normale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme febbrili in genere. Associare ai trattamenti con penicillina ed altri antibiotici. Se ne prendono 2-4 compresse al giorno.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
36	Vitamina C	N° 100 compresse tipo normale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nello scorbuto e nelle forme febbrili in genere. Associare ai trattamenti con penicillina ed altri antibiotici. Se ne prendono 2-4 compresse al giorno.
37	Cloramfenicolo	N° 80 compresse da gr. 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico.
38	Aureomicina	N° 40 capsule da gr. 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico.

SECONDO COMPARTIMENTO

Medicinali per uso esterno

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
18	Penicillina in polvere	Gr. 10 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico nelle forme infiammatorie cutanee. Spolverare sulla parte colpita e poi fasciare.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TERZO COMPARTIMENTO
Medicinali per uso ipodermico

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
7	Penicillina	N° 4.000.000 di Unità ogni 10 persone in fiale da 500.000	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme febbrili e infezioni in genere. Praticare una iniezione intramuscolare da 500 mila unità ogni 12 ore sino a scomparsa della febbre.
8	Vitamine P C K associate	N° 3 scat. da 5 fiale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme emorragiche. Praticare una iniezione ogni 6-8 ore.
9	Coagulante (estratti piastrinici o di tessuti animali)	N° 3 scat. da 5 fiale	Nella confezione di fabbrica	Indicato nelle forme emorragiche. Praticare una iniezione ogni 4-6 ore.
10	Soluzione fisiologica glucosata al 10 per cento	N° 4 flac. da 250 cc.	Nella confezione di fabbrica	Indicata negli stati gravi con profuse perdite di liquido (vomito incoercibile forti diarree, ecc.), o di sangue, negli altri stati di grave compromissione generale (intossicazione, colpo di calore, ustioni, ecc.), negli stati di shok, di collasso, commozione traumatica, ecc. Praticare per ipodermoclisi un flacone riscaldato a temperatura del corpo. Sterilizzare il tubo di gomma e gli aghi da utilizzare per la ipodermoclisi come indicato per le iniezioni ipodermiche nel prospetto « Avvertenze ».

QUINTO COMPARTIMENTO
Materiale vario per assistenza e cura

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Annotazioni
23	Siringa da 10 10 cc. con 3 aghi di ricambio	N. 3	Da conservare in apposita scatola
24	Tubo di gomma e N. 2 aghi per ipodermoclisi	N. 2	Da conservare in apposita scatola

COMPARTIMENTO DISINFETTANTI

C) *Disinfettanti*

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Annotazioni
5	D.D.T. in polvere miscelato in talco al 10 per cento	Kg. 1	Indicato contro i parassiti del corpo e degli indumenti. Spolverare sulle parti colpite (capelli, pube, ascelle, ecc.) e sugli indumenti.
	D.D.T. in soluzione di Kerose- ne per aerosolizzazione	Litri 1	Indicato per la disinsettazione di letti, brande, cuccette, ecc.

Art. 2.

Con decreti interministeriali del Ministro della sanità e del Ministro della marina mercantile si provvederà ai successivi aggiornamenti della presente tabella *C* nonché delle tabelle *A* e *B*, annesse alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.